

PROPOSTE PER L'UNIVERSITA'

**Reclutamento, progressioni di carriera, ricerca di base, diritto allo studio,
aggiornamento della legislazione vigente.**

1-6-2020

**Questo documento è destinato a illustrare i principali benefici che derivano
dagli articoli 4, 5, 6 e 7 delle proposte che abbiamo avanzato.**

Illustreremo tutto nel modo il più semplice possibile e in poche parole, altrimenti questo documento raggiunge le 81 pagine delle proposte dettagliate. Di conseguenza ci sarà qualche approssimazione, che si capirà solo leggendo con la dovuta cura le proposte dettagliate, alle quali rimandiamo.

Ci limitiamo a illustrare in dettaglio i benefici per i casi che sono stati oggetto di maggiori richieste di spiegazioni, o che hanno dato luogo a fraintendimenti, peraltro chiariti telefonicamente con coloro che hanno fatto osservazioni: nel contraddittorio con i Colleghi consultati, infatti, e con soddisfazione reciproca, i dubbi da loro espressi si sono rivelati infondati e derivanti quasi sempre dall'aver letto solo una parte delle proposte. Di conseguenza, le critiche sono rientrate, anzi si sono trasformate in posizioni di grande favore.

Norme a regime e norme di raccordo per il reclutamento e le progressioni di carriera.

A questo argomento sono destinati i seguenti articoli:

- **Art. 4. Ricercatori a tempo determinato.**
- **Art. 5. Transizione dei professori dalla seconda alla prima fascia.**
- **Art. 6. Transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori.**
- **Art. 7. Norme di raccordo nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge: transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori; transizione dei professori di seconda fascia alla prima fascia, con riconoscimento di servizi pregressi; assunzioni di ricercatori a tempo determinato; risorse necessarie; clausole di salvaguardia per le nuove leve da assumere; norme per operatività immediata.**

Si commenta dapprima l'articolo 7, in quanto tanti si fermano alla lettura agli articoli 5 e 6 (che necessariamente devono descrivere dapprima la situazione a regime, per passare, ma solo dopo, alle norme transitorie), si vedono apparentemente esclusi o trattati con ritardo e non vanno oltre.

Cosa preveda l'articolo 7 si chiarisce con gli esempi più ricorrenti, e si adotteranno anche semplificazioni, motivo per cui bisognerà avere la pazienza di leggere l'intero articolo prima di assumere posizione.

Professori associati che abbiano già l'abilitazione a PO (o che la acquisiscano nel primo triennio):

- Il primo giorno dall'entrata in vigore della Legge auspicata (o dal giorno in cui conseguono l'abilitazione), se hanno i 16 anni di "attività universitaria" di cui parla l'articolo, di cui almeno 8 da PA, presentano domanda di passaggio a PO al proprio Ateneo.

- Se la valutazione è positiva **sono immessi subito nella fascia dei PO**, assumendo tutte le prerogative della figura.
- Per 3 anni percepiscono un assegno addizionale pensionabile di circa 6.100 euro lordi annui, nel contempo proseguendo dal punto di vista dello stipendio nella precedente carriera da PA, quindi maturando per 3 anni anche gli scatti dovuti in tale posizione.
- Dopo 3 anni, ossia già dall'inizio del quarto anno, passano alla progressione stipendiale dei PO, con riconoscimento giuridico (e quindi economico dopo i primi 3 anni) del periodo pregresso svolto dalla immissione in ruolo.
- L'assegno addizionale anzidetto, nel passaggio di cui al punto precedente, è definito "riassorbibile", quindi è conteggiato in quei casi in cui (per docenti con parecchi anni di servizio nella figura da PA), nel passaggio dallo stipendio da PA a PO, la retribuzione fino ad allora in godimento dovesse risultare più alta della prima retribuzione nella figura da PO, tanto da doversi applicare la norma "ad hoc" che impedisce di regredire nella retribuzione. Ma qui il discorso diventa molto tecnico ed è proprio meglio leggersi l'articolo 7.

Ricercatori a Tempo Indeterminato che abbiano già l'abilitazione a PA (o che la acquisiscano nel primo triennio):

- Il primo giorno dall'entrata in vigore della Legge auspicata (o dal giorno in cui conseguono l'abilitazione) presentano domanda di passaggio a PA al proprio Ateneo.
- Se la valutazione è positiva **sono immessi subito nella fascia dei PA**, assumendo tutte le prerogative della figura.
- Per 3 anni percepiscono un assegno addizionale pensionabile di circa 4.300 euro lordi annui, nel contempo proseguendo dal punto di vista dello stipendio nella precedente carriera da RTI, quindi maturando per 3 anni anche gli scatti dovuti in tale posizione.
- Dopo 3 anni, ossia già dall'inizio del quarto anno, passano alla progressione stipendiale dei PA, con riconoscimento giuridico (e quindi economico dopo i primi 3 anni) del periodo pregresso svolto dalla immissione in ruolo.
- L'assegno addizionale anzidetto, nel passaggio di cui al punto precedente, è definito "riassorbibile", quindi è conteggiato in quei casi in cui (per docenti con parecchi anni di servizio nella figura da RTI), nel passaggio dallo stipendio da RTI a PA, la retribuzione fino ad allora in godimento dovesse risultare più alta della prima retribuzione nella figura da PA, tanto da doversi applicare la norma "ad hoc" che impedisce di regredire nella retribuzione. Ma qui il discorso diventa molto tecnico ed è proprio meglio leggersi l'articolo 7.

Ricercatori a Tempo Indeterminato che non abbiano già l'abilitazione a PA, ma che abbiano tenuto corsi o moduli curriculari in almeno tre degli ultimi cinque anni di servizio effettivo:

- Aspettano sei mesi dall'entrata in vigore della Legge auspicata, periodo entro il quale viene bandito un giudizio di idoneità, giudizio basato su tutta l'attività scientifica, didattica, organizzativa, gestionale svolta dal Ricercatore e su tutte le attività connesse al proprio ruolo, ivi compresa l'attività di terza missione e le attività assistenziali, ove pertinenti.
- Superato il giudizio di idoneità presentano domanda di passaggio a PA al proprio Ateneo.
- Se la valutazione è positiva **sono immessi subito nella fascia dei PA**, assumendo tutte le prerogative della figura.
- Fino al terzo anno dall'entrata in vigore della Legge auspicata percepiscono un assegno addizionale pensionabile di circa 4.300 euro lordi annui, nel contempo proseguendo dal punto di vista dello stipendio nella precedente carriera da RTI, quindi maturando per 3 anni anche gli scatti dovuti in tale posizione.
- Dopo tali 3 anni, ossia già dall'inizio del quarto anno, passano anche alla progressione stipendiale dei PA, con riconoscimento giuridico (e quindi economico dopo i primi 3 anni) del periodo pregresso svolto dalla immissione in ruolo.

- L'assegno addizionale anzidetto, nel passaggio di cui al punto precedente, è definito "riassorbibile", quindi è conteggiato in quei casi in cui (per docenti con parecchi anni di servizio nella figura da RTI), nel passaggio dallo stipendio da RTI a PA, la retribuzione fino ad allora in godimento dovesse risultare più alta della prima retribuzione nella figura da PA, tanto da doversi applicare la norma "ad hoc" che impedisce di regredire nella retribuzione. Ma qui il discorso diventa molto tecnico ed è proprio meglio leggersi l'articolo 7.

Attuali Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b) (RTDB):

- I benefici per loro non sono nell'articolo 7, bensì nell'articolo 4, di cui si dirà più oltre.

Attuali Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a) (RTDA):

- Sempre nell'articolo 7 ci sono norme a tutela degli attuali RTDA, ma saranno descritte più oltre, dopo aver parlato della nuova figura di RTD delineata con l'art. 4. Qui il discorso sarebbe incomprensibile.

"Precari della Ricerca": "Clausole di salvaguardia" per l'assunzione di nuove leve:

- L'articolo 7 prevede una "clausola di salvaguardia" per assicurare l'assunzione di almeno 1.500 Ricercatori a Tempo Determinato, del nuovo tipo previsto dalla Legge auspicata (figura definita dall'articolo 4), per tutti i sei anni dal 2021 al 2026. Salgono a 10.500 nel 2027.

In conclusione, ci si limita a evidenziare che quanto proposto assicura nel sessennio 2021-2026, l'assunzione di 9.000 nuove leve, e 10.500 entro il 2027, e nel contempo garantisce la progressione di carriera agli Associati e ai Ricercatori a Tempo Indeterminato.

Passiamo ora agli altri articoli:

- **Per PA e RTI:** gli articoli 4 e 5, rispettivamente per PA e RTI, stabiliscono le norme a regime (in applicazione dopo il terzo anno dall'entrata in vigore della Legge) per PA e RTI, a disposizione di chi via via acquisirà l'ASN a PO o a PA. I passaggi seguono le orme di quanto detto per l'articolo 7, salvo il fatto che non esiste più il primo triennio di transizione: si va direttamente a PO o PA sia dal punto di vista delle prerogative di ciascuna figura, sia dal punto di vista della progressione stipendiale.
- **Per RTD:** l'articolo 4 istituisce una figura unica di Ricercatore a Tempo Determinato, della durata di 6 anni, avente le prerogative dell'attuale figura di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240 del 2010. Quindi passaggio a PA, previa acquisizione dell'ASN e di parere favorevole dell'Ateneo, al sesto anno di permanenza, e retribuzione che sale al livello di quella degli attuali RTDB fin dal primo anno di permanenza nella figura. Ovviamente è prevista, a regime, l'abolizione delle figure degli RTDA e degli RTDB.

Ora si possono evidenziare i benefici per gli RTDB attuali:

- Dopo il passaggio a PA, nel successivo passaggio a PO (auguri!) potranno beneficiare della norma prevista all'articolo 5 per il passaggio a PO, previa acquisizione dell'ASN a PO e il giudizio favorevole dell'Ateneo, che permette il passaggio a PO sfruttando i periodi pregressi alla posizione di RTDA e RTDB trascorsi in condizioni di precariato (assegni di ricerca, borse post-dottorato etc).

Ora si possono evidenziare i benefici per gli RTDA attuali:

- Gli attuali RTDA, allo scadere del triennio di contratto, previo parere favorevole dell'Ateneo di appartenenza, transitano nella nuova figura di RTD, con riconoscimento dei 3 anni da RTDA: passeranno a PA dopo 3 anni, non 6.
- Inoltre la loro retribuzione viene elevata a quella degli RTDB fin dall'entrata in vigore della Legge auspicata.